

## **DELIBERA N. 99/13/CONS**

**ESPOSTO PRESENTATO DAI DEPUTATI ROBERTO ZACCARIA, VINICIO PELUFFO E GIUSEPPE GIULIETTI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (LA7 E LA7D)**

### **L'AUTORITÀ**

Nella riunione di Consiglio dell'8 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 6 marzo 1968, nonché la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2004;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, recante "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle*

*amministrazioni comunali*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960 alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l’art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTA la delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 dell’11 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la circolare interpretativa approvata dall’Autorità nella riunione di Consiglio del 30 gennaio 2013, recante “*Chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione della par condicio nelle campagne elettorali per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e dei Presidenti e dei Consigli regionali delle Regioni Lazio, Lombardia Molise*”, pubblicata in pari data sul proprio sito;

VISTO l’esposto presentato dai Deputati Roberto Zaccaria, Vinicio Peluffo, Giuseppe Giulietti in data 5 febbraio 2013 (prot. n. 6161) con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla delibera n. 13/13/CONS da parte della società Telecom Italia media S.p.A. in danno del candidato alla Presidenza della Regione Lombardia Umberto Ambrosoli. In particolare, i segnalanti lamentano che “*risulta clamorosamente alterato il confronto equilibrato tra i candidati soprattutto con riferimento all’arena nazionale e alle trasmissioni TV nazionali di approfondimento ed ai TG*” in danno del candidato Ambrosoli come si evince dai tempi di parola di cui avrebbe invece fruito l’altro candidato alla Presidenza della Regione Lombardia, On. Roberto Maroni con evidente vantaggio competitivo a favore di quest’ultimo. I Deputati esponenti, nel manifestare l’esigenza che l’Autorità adotti “*un’interpretazione dell’art. 6 del regolamento per le elezioni regionali nonché delle disposizioni integrative comunicate il 1° febbraio 2013 che garantisca un’effettiva parità di trattamento tra il candidato Maroni e il candidato Ambrosoli nella competizione per la Presidenza nelle elezioni della regione Lombardia*”, chiedono l’adozione di provvedimenti volti a ristabilire l’equilibrio violato e ad eliminare il vantaggio competitivo acquisito fino ad ora dall’on. Maroni;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla società Telecom Italia Media S.p.A. con nota pervenuta il 6 febbraio 2013 (prot. n. 6563), in riscontro alla richiesta di

informazioni dell'Autorità del 5 febbraio 2013 (prot. n. 6270), nelle quali si sostiene l'infondatezza dell'esposto per i motivi di seguito riportati:

- i telegiornali non sono sottoposti alle norme in materia di comunicazione politica, come statuito dalla Corte Costituzionale e confermato dal giudice amministrativo: il principio della parità di trattamento cui sono assoggettati i programmi di informazione non può, dunque, tradursi nell'obbligo per le testate giornalistiche di rispettare parità aritmetiche nel tempo di parola o limiti quantitativi di presenze, ma è un canone generale della libertà di informazione il cui rispetto deve semmai essere oggetto di un'indagine complessa sulle modalità di costruzione e conduzione dei telegiornali che tenga conto del "*contesto narrativo – argomentativo*";
- l'esposto trascura completamente la peculiarità dei programmi di informazione e, in particolare, l'ambito di applicazione della delibera n. 13/13/CONS;
- non ricorre la lamentata "*confusione tra qualità*" dell'On. Maroni, in quanto si tratta di una differenza di ruoli in capo alla medesima persona che può portare di volta in volta all'applicazione di una disciplina differente (delibera 13/13/CONS o delibera 666/12/CONS), nel rispetto dei criteri interpretativi adottati dall'Autorità, che attribuisce rilievo alla portata nazionale o regionale delle tematiche trattate, nell'ambito delle quali va assicurata parità di trattamento ai candidati che concorrono a ciascuna competizione;
- l'esposto, laddove si riferisce al periodo 10-26 gennaio, è privo di legittimazione, in quanto il termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative è stato il 26 gennaio;
- ad ogni buon conto, impregiudicato quanto riportato ai precedenti punti, si rappresenta che nel periodo 27 gennaio – 5 febbraio il TGLa7 ha mandato in onda 5 servizi riferibili ad Ambrosoli e 5 riferiti a Maroni, in fasce di ascolto omogenee per entrambi, nel rispetto del principio della parità di trattamento;
- per i motivi esposti chiede l'archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per quanto concerne le elezioni regionali, le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione e che, conseguentemente, per le elezioni regionali della Lombardia tale termine è scaduto lo scorso 26 gennaio;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

CONSIDERATO che i criteri specifici da applicare nei programmi di informazione durante le campagne elettorali per le elezioni politiche e per le elezioni

regionali in corso sono stati definiti, per le emittenti private, dall’Autorità, rispettivamente, con delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il 29 dicembre seguente, e con delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, entrata in vigore il successivo 11 gennaio;

CONSIDERATO, per quanto concerne l’ambito di applicazione della disciplina attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativa alle elezioni regionali, che, a norma dell’articolo 1, comma 2, della richiamata delibera n. 13/13/CONS *“In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagne elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione”*;

CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 6 della citata delibera n. 13/13/CONS sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca: tali programmi durante il periodo elettorale si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della obiettività e dell’apertura alle diverse forze politiche e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 243/10/CSP, l’Autorità ha definito i criteri per la vigilanza del rispetto del principio del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del suddetto principio riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale e che, a tale fine, il

soggetto politico è identificato con la forza politica e non con il singolo candidato o esponente;

CONSIDERATO che con la circolare interpretativa del 31 gennaio 2013 l’Autorità, preso atto delle possibili criticità connesse al contemporaneo svolgimento delle campagne elettorali politiche e regionali, derivanti dal fatto che i medesimi esponenti politici possono prendere parte ad ambedue le campagne elettorali, ha chiarito che - a seconda che le tematiche trattate rilevino ai fini della campagna elettorale per le elezioni politiche o delle campagne elettorali per le elezioni regionali - il contraddittorio ed il confronto dialettico, in particolare nei programmi di approfondimento, devono essere realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione, onde assicurare condizioni di effettiva parità di trattamento. L’Autorità ha posto l’accento, in particolare, sull’esigenza di non determinare, neanche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche o per determinati competitori elettorali, in relazione alla trattazione di temi che riguardino l’una o l’altra delle anzidette campagne elettorali;

RILEVATO che le doglianze degli esponenti si riferiscono ad un periodo temporale genericamente individuato e, in parte, precedente il termine, fissato al 26 gennaio 2013, per la presentazione delle candidature per le elezioni regionali;

RITENUTO, in particolare, che la sovrapposizione temporale delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Lombardia determina, in capo agli esponenti politici che concorrono ad entrambe le competizioni, l’imputazione di un duplice ruolo che ne giustifica il rilievo ai fini dell’attualità della cronaca con riferimento alla trattazione sia delle tematiche inerenti alle elezioni politiche sia di quelle inerenti alle elezioni regionali;

RILEVATO, con riferimento alle doglianze degli esponenti, che, per quanto concerne l’on. Roberto Maroni, questi riveste la qualifica di segretario del soggetto politico Lega Nord Padania, che ha presentato una propria lista alle elezioni politiche collegata alla coalizione di centrodestra, ed è altresì candidato alla presidenza della Regione Lombardia, sostenuto dalle seguenti liste: Lega Nord, Alleanza ecologica, Fratelli d’Italia, Popolo della Libertà, Maroni Presidente, Tremonti 3L, Partito dei Pensionati, La Destra; per quanto attiene l’avv. Umberto Ambrosoli, questi è candidato alla Presidenza della Regione Lombardia ed è sostenuto dalle seguenti liste: Ambrosoli Presidente-Patto Civico, Etico a sinistra, Partito Democratico, Di Pietro Italia dei Valori, Partito socialista italiano, Centro popolare lombardo, Sinistra ecologia libertà;

RILEVATO che dall’esame dei dati del monitoraggio relativi alla testata TgLa7 riferiti al periodo successivo alla data di presentazione delle candidature sino alla data di presentazione dell’esposto (26 gennaio 2013 – 5 febbraio 2013), emerge che Roberto Maroni e Umberto Ambrosoli hanno fruito nei notiziari diffusi dalla predetta testata dei seguenti tempi di parola:

- Roberto Maroni ha fruito complessivamente sui notiziari diffusi dalla testata TgLa7 sul canale La7 nel periodo considerato di un tempo di parola pari a 4 minuti e 36 secondi di cui 1 minuto e 23 secondi per la trattazione di tematiche afferenti la Regione Lombardia; sui notiziari diffusi dalla medesima testata sul canale La7D di un tempo di parola totale pari a 59 secondi di cui 20 secondi per la trattazione di tematiche afferenti le elezioni regionali;
- Umberto Ambrosoli ha fruito complessivamente sui notiziari diffusi dalla testata TgLa7 sul canale La7 nel periodo considerato di un tempo di parola pari a 41 secondi per la trattazione di tematiche afferenti la Regione Lombardia; sui notiziari diffusi dalla medesima testata sul canale La7D di un tempo di parola totale pari a 13 secondi per la trattazione di tematiche afferenti le elezioni regionali;

RILEVATO che dall'esame dei dati del monitoraggio relativi alla testata TgLa7 riferiti al periodo successivo alla data di presentazione delle candidature sino alla data di presentazione dell'esposto (26 gennaio 2013 – 5 febbraio 2013), emerge che Roberto Maroni e Umberto Ambrosoli hanno fruito nei programmi extra-tg diffusi dalla predetta testata dei seguenti tempi di parola:

- Roberto Maroni ha fruito complessivamente nei programmi diffusi dalla testata sul canale La7 di un tempo di parola pari a 26 minuti e 6 secondi di cui 2 minuti e 13 secondi per la trattazione di tematiche afferenti le elezioni regionali in Lombardia;
- Umberto Ambrosoli non ha fruito di alcun tempo di parola nei programmi diffusi dalla testata TgLa7;

RILEVATO che, nello stesso periodo considerato, il soggetto politico cui è riconducibile l'on. Roberto Maroni, la Lega Nord Padania, ha fruito nei notiziari diffusi dalla testata TgLa7 in onda sul La7 di un tempo di parola pari a 5 minuti, pari al 7,83% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla medesima testata sul canale La7D di un tempo di parola di 59 secondi, pari al 9,38% del totale del tempo di parola;

RILEVATO ancora che, nel medesimo periodo, la lista Partito Democratico, che sostiene alla regione Lombardia il candidato Umberto Ambrosoli ha fruito nei notiziari diffusi dalla testata TgLa7 in onda sul La7 di un tempo di parola pari a 9 minuti e 45 secondi, pari al 15,27% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla medesima testata sul canale La7D di un tempo di parola di 1 minuto e 43 secondi, pari al 16,38% del totale del tempo di parola; la lista Sinistra ecologia e libertà che sostiene alla regione Lombardia il candidato Umberto Ambrosoli, ha fruito nei notiziari diffusi dalla testata TgLa7 in onda sul La7 di un tempo di parola pari a 2 minuti e 30 secondi, pari al 3,92% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla medesima testata sul canale La7D di nessun tempo di parola;

RITENUTO, alla luce di quanto emerso dall'esame dei dati di monitoraggio sopra rappresentati, che le doglianze degli esponenti non possano essere accolte in quanto, tenuto conto dell'esiguità dei tempi fino ad ora dedicati dalla testata TgLa7 alla trattazione delle tematiche afferenti le competizioni elettorali regionali, i tempi fruiti dai due candidati nei telegiornali diffusi dalla testate richiamate in relazione alla trattazione di tematiche afferenti le elezioni in Lombardia, risultano comparabili;

RILEVATO che l'Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto dei principi del pluralismo politico-istituzionale, fonda la propria valutazione su dati relativi alle forze politiche e non ai singoli esponenti;

RITENUTO che le forze politiche di rilievo nazionale che sostengono i predetti candidati alla presidenza della regione Lombardia hanno fruito nei notiziari e nei programmi di approfondimento diffusi dalla testata TgLa7 di tempi di parola adeguati e tra loro comparabili;

PRESO ATTO delle criticità connesse al contemporaneo svolgimento delle campagne elettorali per le elezioni politiche e per le elezioni regionali e della estrema frammentazione della platea dei soggetti politici competitori, situazione resa particolarmente complessa dall'elevato numero di liste in competizione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

RILEVATO che nei programmi di approfondimento informativo, nei quali assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche e che risultano maggiormente idonei, anche in ragione della loro durata, a concorrere adeguatamente alla formazione di un'opinione pubblica consapevole su temi di attualità, resta fermo il principio dell'equilibrio delle presenze nel ciclo del singolo programma nel corso del periodo di campagna elettorale, al fine di garantire a tutti i soggetti politici competitori condizioni di parità di trattamento;

RITENUTO tuttavia di ribadire alla società Telecom Italia Media la necessità di prestare la massima attenzione nella scelta degli esponenti politici da invitare a tali programmi affinché, laddove siano trattate tematiche inerenti alle elezioni regionali, il contraddittorio ed il confronto dialettico siano realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione al fine di assicurare una effettiva parità di trattamento tra i soggetti politici in competizione;

## **DELIBERA**

di archiviare l'esposto per le motivazioni di cui in premessa e di rappresentare alla società Telecom Italia Media S.p.A. la necessità di curare che nei programmi di approfondimento informativo, allorquando siano trattate tematiche inerenti alle elezioni regionali, il contraddittorio ed il confronto dialettico siano realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto  
deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci